

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 05/02/2026) 14/04/2026, n. 9550**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAROTTA Caterina - Presidente

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere Rel.

Dott. CONTE Dario - Consigliere

Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere

Dott. ARMONE Giovanni Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16442-2025 proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO FRATICELLI;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 102/2025 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/03/2025 R.G.N. 201/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Svolgimento del processo

1. La sentenza impugnata per cassazione, a fronte di una pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande proposte da A.A., insegnante di religione, dirette ad accertare la illegittimità della sequenza ininterrotta di contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 1999/2000 sino all'anno 2020/2021, dichiara cessata la materia del contendere, compensando le spese del doppio grado.
2. La docente ricorre perché essa sia cassata, muovendole tre motivi di censura. Resiste con controricorso il Ministero dell'Istruzione.
3. La ricorrente deposita memoria.

Motivi della decisione

1. Occupandosi della questione riguardante il cd. "danno comunitario" da abuso della condizione di precariato dei docenti di religione e richiamando il precedente di legittimità n. 18698/2022, la gravata pronuncia osserva che l'allegazione del convenuto Ministero, svolta in grado di appello, riguardante l'effettivo avvio, a partire dal gennaio 2024, di due procedure concorsuali (una straordinaria e l'altra ordinaria) finalizzate alla assunzione a tempo indeterminato dei docenti di religione aventi titolo in base alle disposizioni di legge, unitamente alla circostanza che la ricorrente aveva utilmente partecipato alla procedura indetta in via straordinaria mentre non aveva inteso partecipare a quella indetta in via ordinaria, si ponevano come sostanziali presupposti di fatto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che la misura adottata era idonea riparatrice del danno da precarizzazione, non incidendo la tardività di tale inadempimento, in quanto essa non era stata ancorata ad uno stato di menomazione psicofisica ovvero al peggioramento delle condizioni di vita e della qualità delle relazioni umane, in assenza della indicazione di specifici pregiudizi.

2. I motivi possono essere così sintetizzati.

3. Il primo motivo ascrive alla sentenza impugnata la violazione e/o falsa applicazione dell'[art 36 D.Lgs. n. 165/2001](#) e della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla [direttiva 1999/70/CE](#), dell'[art 32 Legge n. 183/2010](#) della clausola 5 dell'accordo quadro nonché dell'[art 360](#) comma 1 n. 3 c.p.c. per mancata considerazione del rapporto di "causa-effetto" tra abuso ed assunzione, per non avere rilevato la Corte distrettuale che il concorso, a cui aveva partecipato la ricorrente, non aveva sanato l'abuso, non assumeva valenza riparatoria che deve essere "diretta ed immediata" in quanto non era prevista una immissione agevolata in ruolo, e ciò sulla base di una tardiva allegazione del Ministero.

4. Il secondo motivo addebita la violazione e/o falsa violazione dell'[art. 132](#), comma 2, n. 4 e 111 Costituzione in relazione dell'[art. 360](#) comma 1, n. 4 c.p.c., risultando nella sentenza impugnata una nullità rapportabile alla "motivazione apparente", e alla "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", implicando una violazione di legge costituzionalmente rilevante ed integrando un error in procedendo, per avere la gravata pronuncia, da un lato, richiamato i principi di cui alla sentenza di legittimità n. 18698/2022 e, dall'altro, per averne fatto una lettura distorta e parziale, non affrontando la indagine sulla effettiva idoneità del rimedio concorsuale a sanare l'abuso perpetrato dalla amministrazione statale da porre in relazione alla condizione di precarietà subita da essa ricorrente.

5. I due motivi, da scrutinare congiuntamente perché interferenti, sono fondati nei termini di seguito illustrati.

6. Va data continuità al principio espresso da [Cass. 23 novembre 2025, n. 30779](#) (e [Cass. 31343/2025](#)), nella parte in cui, in punto di diritto, tali pronunce hanno ritenuto che sono idonee alla sanatoria dell'illecito da reiterazione abusiva dei contratti a termine le procedure di stabilizzazione che comportino una "blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi - comunque da circoscrivere in un periodo contenuto - necessari per l'attribuzione del posto".

7. Si tratta, infatti, di principio che muove dagli indirizzi di [Corte Costituzionale n. 187 del 2016](#) e di [Cass. 22552/2016](#), coniugandoli con gli sviluppi avutisi nella giurisprudenza di legittimità, in specie ad opera di [Cass. 14815 del 2021](#) e successive pronunce conformi, oltre che con le considerazioni svolte da [Cass. 5244/2024](#).

8. Quindi, la Corte territoriale non poteva ritenere sanato l'illecito - come ha fatto - sulla base della sola circostanza che fosse stato avviato il reclutamento straordinario e la ricorrente avesse fatto istanza per parteciparvi, dovendosi invece accertare l'effettiva portata sanante di tali procedure.

9. Peraltro, pur sulla base del principio sopra richiamato, sono necessarie ulteriori precisazioni, per

meglio calibrare la portata di tali precedenti.

10. Il Ministero ha infatti rilevato (v. anche la memoria finale) che le prove di "merito", ovverosia di natura didattico-metodologica, di conoscenza delle tecnologie e della lingua inglese, nel contesto di quelle procedure come regolate dal D.M. n. 9 del 2014, non erano previste come tali da condizionare in assoluto l'assunzione, in quanto anche l'attribuzione di un punteggio pari a zero non avrebbe comportato l'esclusione dalle graduatorie, che dunque potrebbero portare alla stabilizzazione, stante anche la loro utilizzabilità "ad esaurimento" stabilita dall'art. 1-bis del D.L., n. 216 del 2019,

11. È del resto fondato anche il rilievo, di cui alla medesima memoria, per cui, nei citati precedenti di [Cass. 30779 e 31343 del 2025](#), la natura viceversa "selettiva" di tali procedure è stata principalmente basata sull'accertamento in tal senso svolto dalla Corte territoriale nei corrispondenti giudizi e ciò dunque non pregiudica che, pur restando fermi i principi di diritto, si possano raggiungere diverse conclusioni sulla natura delle procedure di stabilizzazione in base ad un diverso accertamento.

12. In effetti, rispetto ad una procedura che avesse le connotazioni sostenute dal Ministero, la prova di "merito" non diverrebbe dirimente, ma costituirebbe piuttosto un parametro destinato a poter incidere (attraverso un maggiore punteggio) sulla priorità nella stabilizzazione, ma comunque nel contesto di un automatismo di fondo, in sé tale da poter realizzare la concreta chance di sanatoria del danno che ne esclude il risarcimento pecuniario.

13. Resta peraltro necessaria anche la valutazione in ordine alla "ravvicinatezza", di cui ancora a [Cass. 30779/2025](#) e [Cass. 31343/2025](#), entro cui la stabilizzazione abbia in concreto attuazione, dovendosi considerare il rischio di aggravio, medio tempore, del pregiudizio (v. sul punto [Cass. 5244/2024](#)).

14. In particolare, onde evitare palesi contraddizioni, non dovrebbe ritenersi sanante una immissione in ruolo che, per chi sia in qualunque modo ulteriormente utilizzato in forma precaria dopo l'avvio della procedura di stabilizzazione, intervenga oltre il triennio dalla data di inizio di quest'ultima, tenuto conto che tale è il margine di tempo, desunto dalle regole sul succedersi dei concorsi, entro cui si fissa, secondo i precedenti ([Cass. 18698/2022](#), in tema di insegnamento della religione; [Cass. 9049/2025](#), in tema di docenze nella regione Val d'Aosta), il limite della reiterazione legittima dei contratti di docenza a termine).

15. In definitiva, la Corte d'Appello ha errato, come si è detto, nel ritenere che il solo avvio di una procedura di stabilizzazione fosse idoneo a sanare ogni illecito, perché la legge (art. 1-bis cit.) non contiene previsioni cogenti che consentano di concludere in tal senso e dunque l'accertamento va svolto sulla base dell'assetto che le procedure hanno assunto secondo i provvedimenti (il citato D.M. o altri eventuali bandi) che in concreto le regolano e di quanto accaduto in fatto rispetto alla ricorrente.

16. Così ulteriormente precisati i principi di cui ai recenti arresti in materia, i profili rilevanti dovranno quindi essere accertati dalla Corte del rinvio, al fine di trarne le debite conseguenze giuridiche, secondo quanto sopra riepilogato.

17. Il tema non si esaurisce peraltro qui, in quanto la Corte del rinvio dovrà anche affrontare, una volta ricostruito in tutti i termini di fatto l'accaduto, il tema della eventuale rilevanza, *ratione temporis* o in assoluto, della nuova formulazione dell'[art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001](#), introdotta con l'[art. 12, comma 1, del D.L. n. 131 del 2024](#), conv. in [legge n. 166 del 2024](#), questioni giuridiche rispetto alle quali questa S.C.

al momento ha disposto ([Cass. 5534/2026](#)), in altra causa, il rinvio alla pubblica udienza per il rilievo nomofilattico del tema.

18. Il terzo motivo addebita la violazione e/o falsa applicazione dell'[art. 101 c.p.c.](#) in rapporto all'[art. 360](#) comma 1 n. 3 e 4 c.p.c. Si sostiene che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione una eccezione formulata dalla parte appellata che, oltre ad essere stata proposta

tardivamente, circa l'indizione e gli esiti del concorso, era stata formulata senza il rispetto del principio del contraddittorio; invero, si deduce che non era stato rilevato che il Ministero aveva depositato, in secondo grado, tardivamente la sua comparsa con gli allegati documenti, in particolare quelli relativi al concorso dalla lettera C alla N.

19. La trattazione di tale motivo resta assorbita dall'accoglimento dei primi due.

20. Alla stregua di quanto esposto, i primi due motivi vanno accolti, assorbito il terzo.

21. La impugnata sentenza deve, pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rimessa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2026.